



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO

La Giudice Daniela Bracci,
all'esito dell'udienza del 6 ottobre 2025, svolta con trattazione scritta,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. **32843/2023** + 588/2024 R.G. promossa da:

GRAND HOTEL VIA VENETO S.R.L. in persona del l.r.p.t., parte ricorrente con il patrocinio
dell'avv. Tiziana Cruscumagna

contro:

INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE in persona del l.r.p.t., parte resistente
con il patrocinio dell'avv. Maria Carla Attanasio

OGGETTO: Obbligo contributivo del committente appaltante

FATTO E DIRITTO

Con distinti ricorsi, depositati il 19.10.2023 e il 03.01.2024 (quest'ultimo in riassunzione ex art. 50 cpc), Grand Hotel Via Veneto srl adiva in giudizio il Tribunale di Roma in funzione di GL chiedendo l'accertamento negativo dell'obbligo contributivo della ricorrente relativamente ai verbali unici di accertamento n. 2022002693/S22 del 15/05/2023 e n. 2021003065/S01 del 14/02/2022 dell'Ispettorato Territoriale di Padova.

Deduceva che quale responsabile solidale ex art. 29 d.lgs n. 276/2003 le erano stati notificati, rispettivamente il 17.05.2023 e il 22.02.2022, i predetti verbali di accertamento, relativi a contributi Inps pagati dalla subappaltatrice della odierna ricorrente, mediante l'utilizzo di "*crediti fiscali fittizi*" nel periodo corrente dal 1° giugno 2017 al 31 dicembre 2017, per complessivi € 407.646,06, e nel periodo compreso dal 1° marzo 2016 al 31 ottobre 2016, per complessivi € 321.463,10; di aver tempestivamente proposto ricorso amministrativo avverso i predetti verbali al Comitato Regionale per i Rapporti di Lavoro presso l'Ispettorato interregionale del Lavoro Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Veneto eccependo la decadenza ex art. 29 co.2 del D.Lgs. n. 276/2003, la propria



carenza di legittimazione passiva - cessazione della solidarietà per estinzione dell'obbligazione da parte della committente, estinzione del debito per incolpevole affidamento del terzo, violazione del diritto del contraddittorio nonché l'impossibilità di applicazione del regime di responsabilità solidale per l'assenza di prova in ordine all'impiego dei lavoratori interessati nell'appalto intercorso con la ricorrente; che detti ricorsi erano stati dichiarati inammissibili, sia per difetto di legittimazione attiva del ricorrente - individuato non in quanto datore di lavoro bensì quale mero obbligato solidale - sia in quanto le doglianze in essi contenute sfuggivano alla competenza ratione materiae del Comitato per i Rapporti di lavoro, limitata - ex art. 17 cit. - a questioni di sussistenza o di qualificazione dei rapporti di lavoro; di avere interesse all'azione giudiziaria finalizzata all'accertamento negativo del credito contributivo; eccepiva la decadenza dell'Inps dalla richiesta di solidarietà ex art. 29 d.lgs n. 276/2003, essendo i verbali di accertamento stati conclusi e notificati oltre il biennio; eccepiva altresì la carenza di legittimazione passiva anche ai sensi dell'art. 1676 c.c., avendo la ricorrente già provveduto ad estinguere il debito nei confronti delle appaltatrici Hotelvolver e Cegalin Roma spa; rilevava che queste ultime, quali debitori principali dell'obbligazione contributiva, avevano di fatto "*pagato*" i relativi contributi mediante compensazioni con crediti di imposta, poi rivelatisi insussistenti; che l'Amministrazione non aveva eccepito alcunché negli anni immediatamente successivi al 2016 e al 2017; che la ricorrente, quale committente, del tutto impossibilitata ad avere contezza dell'inesistenza dei crediti compensati, aveva ritenuto di non avere più alcun obbligo contributivo né retributivo, né tantomeno alcun debito residuo nei confronti dell'appaltatore, avendo pagato interamente tutte le prestazioni rese, oggetto di appalto e risultando dal DURC dell'appaltatore una situazione contributiva regolare: che pertanto il debito doveva ritenersi estinto per incolpevole affidamento del terzo; che i verbali di accertamento erano altresì nulli per violazione del contraddittorio, non essendo stata la ricorrente coinvolta nello svolgimento delle indagini di cui ai verbali di accertamento impugnati; che le indagini erano state svolte solo nel 2021 unicamente presso Cegalin spa e Hotelvolver Roma S.r.l.; che l'unica documentazione valutata dagli ispettori era stata quella prodotta o acquisita d'ufficio dall'Hotelvolver Roma srl e dalla Cegalin Roma spa; che alcuna istruttoria in loco era stata eseguita, né la ricorrente era stata messa nelle condizioni di poter partecipare alle indagini; di aver sospeso la propria attività a decorrere dal 12.7.2020 a causa della crisi dipesa dalla assenza di clienti nell'hotel per l'emergenza Covid; che i nominativi dei lavoratori, per i quali sarebbero stati omessi i contributi, la quantità e la qualità del lavoro da questi prestato in favore della Grand Hotel Via Veneto S.r.l. (già S.p.A.), era stata determinata unicamente in base a quanto risultante da un file excel rinvenuto presso i terminali delle aziende del Gruppo Hotelvolver Roma S.r.l. sulla cui attendibilità, visto quanto emerso dalle indagini, gli ispettori avrebbero quanto meno dovuto dubitare; che non vi era prova che detti



lavoratori fossero stati assegnati in via esclusiva all'appalto nel periodo dedotto nel verbale di accertamento ispettivo; contestava pertanto che detti lavoratori avessero svolto attività presso la ricorrente; altresì contestava le somme richieste a titolo di contributi omessi per ciascun periodo. Svolte considerazioni in diritto, concludeva chiedendo al GL l'accoglimento della domanda con il favore delle spese di lite.

Fissata l'udienza, si costituiva in giudizio l'Inps, chiedendo il rigetto del ricorso. Deduceva che i verbali di accertamento impugnati scaturivano da un accertamento effettuato dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito dell'indagine che aveva riguardato il gruppo societario, convenzionalmente denominato "CEGALIN-HOTELVOLLER"; che tale gruppo, operante nel settore degli appalti di servizi presso primarie catene alberghiere, aveva posto in essere un meccanismo fraudolento, caratterizzato dalla simulazione dei contratti di subappalto stipulati dalle società operative del gruppo, assegnatarie di appalti per servizi di pulizia e facchinaggio presso strutture alberghiere di rilevanza nazionale, con società cartiere; più precisamente, le società "operative" del gruppo (ossia Hotelvollar spa e Cegalin Roma spa), prive di propri dipendenti, si aggiudicavano gli appalti di servizi di pulizia e facchinaggio presso varie strutture alberghiere e subappaltavano tali lavori a società cooperative all'uopo costituite che fungevano da "serbatoi di manodopera" e formalmente avevano in carico il personale dipendente impiegato negli appalti; che le società cartiere erano prive di struttura aziendale ed erano caratterizzate da un breve ciclo di vita; che tali società, che si avvicendavano continuamente tra loro con parallela "migrazione" del personale dipendente dall'una all'altra, erano solo formalmente titolari dei rapporti di lavoro con i dipendenti in quanto l'effettivo potere direttivo su questi ultimi veniva esercitato dai vertici del gruppo Cegalin-Hotelvollar, direttamente o per il tramite di responsabili operativi (Direttori Operativi e Capi Area), ossia personale direttivo solo formalmente alle dipendenze delle subappaltatrici, ma espressione diretta delle società operative e del dominus del gruppo; che le società cartiere – serbatoi di personale- agivano in qualità di missing traders, ossia in qualità di soggetti che venivano artatamente interposti in una filiera commerciale per omettere il versamento dell'Iva (art. 2 del Regolamento CE n. 1925/2004); che nel caso specifico l'interposto fittizio era rappresentato dalla società subappaltatrice che fungeva da serbatoio di personale e che veniva utilizzata come veicolo per evitare il versamento di debiti contributivi ed erariali spesso fruendo di indebite compensazioni con crediti fittizi, emettendo fatture con IVA verso le società operative, ma senza effettuare alcun versamento (a fronte della detrazione dell'imposta effettuata dalle operative); che le società cartiere-serbatoi di personale oltre a non aver versato all'Erario l'IVA a debito derivante dalle fatture emesse nei confronti delle società operative, avevano sistematicamente compensato, con crediti inesistenti, sia i debiti IVA sia i debiti di natura contributiva e previdenziale derivanti dalla titolarità dei rapporti di



lavoro dipendente; che per la pulizia della propria struttura Grand Hotel Via Veneto srl si era rivolta alla società Cegalin Roma Spa stipulando con questa un contratto d'appalto per il periodo 01/03/2016 - 31/10/2016, nonché per il periodo da 01.06.2017 al 31.12.2017 stipulando un contratto di appalto con Hotelvolver srl; che la Cegalin Roma Spa e Hotelvolver srl, prive di proprio personale, avevano subappaltato a propria volta l'attività alle "società cartiere", che assumevano il personale e fatturavano alle società appaltanti Cegalin e Hotelvolver le prestazioni da loro rese alle strutture alberghiere; che a seguito di accertamento ispettivo eseguito dai Funzionari di Vigilanza in servizio presso l'Inps D.R. Veneto nei confronti della società Cegalin Roma Spa (cf: 13766921004), iniziato in data 09/04/2021 e conclusosi il 14/02/2022, presso lo stabilimento con sede in via dei Savorelli, n. 10, Roma, veniva notificato il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021003065/DDL con il quale si contestava alla società Cegalin Roma Spa: -l'emissione di fatture inesistenti da parte della società subappaltatrice nei confronti delle società operative del gruppo "Cegalin - Hotelover", che consistevano di fatto nel pagamento dello stipendio dei dipendenti,-il mancato versamento delle imposte e delle ritenute fiscali e previdenziali,-il conseguimento di vantaggi concorrenziali sleali -la costituzione di fondi di liquidità illeciti; che il medesimo verbale di accertamento veniva altresì notificato il 22.02.2022 a Grand Hotel Via Veneto Srl, in qualità di responsabile in solido ex. art 29 D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276; che con tale verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021003065/S01 contestualmente veniva contestata: - evasione contributiva per il periodo da 01/03/2016 al 31/10/2016; che il verbale di accertamento n. 2022002693/S22 era relativo ai soli rapporti intercorsi tra la società Grand Hotel Via Veneto Spa (Codice Fiscale: 06555491007) e la società Hotelvolver Roma Srl (Codice fiscale: 14058781007) limitatamente al personale inviato da quest'ultima presso il Grand Hotel Via Veneto, sito in Roma,via Vittorio Veneto, 155, per il periodo dal 01/06/2017 al 31/12/2017; che l'accertamento nei confronti della Hotelvolver Roma Srl si era concluso con il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione 2022002693/DDL del 01/03/2023; che con tale verbale di accertamento gli ispettori provvedevano per il periodo dal 01.01.2017 al 31.01.2019 ad addebitare a HOTELVOVLER ROMA SRL i contributi previdenziali relativi alle retribuzioni dichiarate a favore della manodopera impiegata nell'esecuzione degli appalti di pulizia e facchinaggio negli alberghi di cui la società è risultata titolare; che più precisamente si provvedeva ad addebitare a HOTELVOVLER ROMA SRL, i contributi previdenziali "scaricati", per effetto del meccanismo fraudolento sopra descritto, sulle società subappaltatrici-contenitore di personale:

- TARAM società cooperativa in liquidazione (C.F. e P.IVA 13602441001 matricola 7065920128) – per i rapporti di lavoro simulati per il periodo da 01/2017 a 12/2017, comprensivo del TFR, i cui lavoratori erano elencati nell'Allegato "A) Dipendenti suddivisi per



serbatoio di provenienza”; che le posizioni previdenziali individuali dei lavoratori elencati negli allegati sopra menzionati, così come trasmesse nelle denunce mensili (UniEmens) inviate all’INPS dai professionisti incaricati per conto delle società subappaltatrici, erano state imputate alla società HOTELVOVLER ROMA SRL sulla matricola attiva nel periodo oggetto dell’ accertamento opposto; che sussisteva l’obbligo solidale previsto dall’Art. 29 comma 2 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 a carico di Grand Hotel Via Veneto Spa , per il periodo dal 01/06/2017 al 31/12/2017. Svolte considerazioni in diritto, insisteva per il rigetto della domanda.

All’udienza del 06.03.2024 veniva disposta la riunione dei due procedimenti per connessione soggettiva e oggettiva.

Indi venivano escussi i testi e acquisiti d’ufficio i verbali di accertamento dell’Agenzia delle Entrate notificati il 31.01.2020 e il 16.06.2020 rispettivamente alla Cegalin Roma soc. cons. a r.l. in liquidazione e alla Cegalin Roma srl in liquidazione.

All’esito dell’udienza del 6 ottobre 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter comma V cpc.

OSSERVA LA GIUDICE che il ricorso va respinto perché infondato.

Giova osservare che è documentale, oltre che incontroverso, che nel periodo oggetto dell’accertamento ispettivo (2017) tra la ricorrente e la Hotelvolver srl e tra la ricorrente e la Cegalin Roma srl sono stati sottoscritti contratti di appalto per il servizio di pulizia e facchinaggio presso la struttura alberghiera gestito da Hotel Veneto srl e sita in Roma via Veneto n.--.

Altresì è documentale che Hotelvolver ha a sua volta subappalto alla Taram srl l’attività di pulizia e facchinaggio presso l’albergo nel periodo per cui è causa.

I nominativi dei lavoratori così impiegati presso la struttura alberghiera risultano documentati dalle denunce Uniemens inviate all’Inps dai professionisti incaricati dalla stessa Taram soc. coop. in liquidazione.

Ciò premesso, deve osservarsi che dalla documentazione acquisita dagli ispettori Inps da parte della Sezione Nord Est e Sezione Centro Ovest dell’Agenzia delle Entrate -Divisione Contribuenti, Settore Contrasto Illeciti in data 30.03.2022 (previo nulla osta della Procura di Milano in merito all’utilizzo della stessa per lo svolgimento delle attività amministrative di competenza), emerge che la gestione delle società cartiere subappaltatrici, sia amministrativa (rapporti commerciali e di fatturazione) sia per gli adempimenti correlati ai rapporti con il personale dipendente (assunzioni, predisposizione buste paga, contestazioni disciplinari, licenziamenti, controversie sindacali), era affidata a società di supporto tecnico o a professionisti, che operavano sulla base di direttive provenienti direttamente dai responsabili/referenti delle società operative (ossia Hotelvolver spa e Cegalin Roma spa).



Dagli accertamenti eseguiti dall'Agenzia delle entrate, e acquisiti ai verbali di accertamento Inps, emerge come le società subappaltatrici (compresa la Taram) fossero del tutto prive di struttura organizzativa e operativa; dette società avevano quindi solo formalmente in carico il personale dipendente destinato all'esecuzione dei lavori subappaltati.

Da tale documentazione in particolare emerge come i Capi area o i direttori operativi delle società cartiere figuravano inizialmente come dipendenti delle società operative del gruppo "Cegalin - Hotelvolver" e successivamente come dipendenti di una serie di società cartiere subappaltatrici. Detti dipendenti cambiavano mediamente società cartiera di riferimento di anno in anno.

Inoltre, gli indirizzi di posta elettronica utilizzati dalla maggior parte dei direttori operativi/capi area per la propria attività erano contraddistinti da domini riferiti a società del gruppo "Cegalin - Hotelvolver" (ad es. @cegalingroup.com, @cegalinmilano.com, @cegalinroma.com, @cegalinveneto.com, @hoidanet.it, @hotelvolver).

Gli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate hanno evidenziato come tali soggetti servivano a schermare il ruolo di gestore occulto delle cartiere che aveva Vito Rinaldi (insieme al dominus del gruppo Pegoraro Pierantonio). Rinaldi esercitava potere decisionale in merito alla disposizione di pagamenti da parte delle cartiere, interveniva nelle questioni sindacali riferibili a società per le quali egli non risultava essere dipendente ed aveva accesso alle caselle di posta elettronica delle società cartiere. Inoltre, mensilmente, Rinaldi Vito e Pegoraro Pierantonio ricevevano da Punto Paghe S.r.l. i provvisori dei totali mensili dei debiti che le varie cartiere subappaltatrici avevano maturato nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali, nonché gli importi complessivi degli stipendi netti da corrispondere al personale dipendente delle stesse.

Per entrambi l'Agenzia delle Entrate ha accertato il ruolo di gestori occulti delle società cartiere-serbatoi di personale.

In particolare, nei verbali opposti si è identificato il personale fittiziamente dipendente della TARAM Società Cooperativa in Liquidazione riconducibile alle dipendenze di HOTELVOVLER ROMA SRL.

Infatti, presso la sede legale di HOTELVOVLER ROMA SRL, è stata rinvenuta cospicua documentazione (nonché e-mail) attestante la gestione di fatto del personale formalmente assunto dalla società fornitrice Taram.

Ad esempio, negli archivi di posta e specificatamente nella cartella "PUNTO PAGHE" è stata reperita corrispondenza tra HOTELVOVLER ROMA SRL e la società PUNTO PAGHE S.R.L. attinente assunzioni, ore lavorate, retribuzioni, richieste di modifiche di profili retributivi, comunicazioni di assenze, riferiti al personale delle subappaltatrici.



Dalla email riscontrate dagli ispettori presso la Hotelvolver spa emerge come detta società ricevesse sistematicamente dalla Taram tutta la documentazione relativa ai lavoratori impiegati presso la struttura alberghiera della ricorrente.

Dunque la documentazione informatica acquisita ed esaminata dall'Agenzia delle Entrate ha permesso di rinvenire numerosi elementi indicativi della diretta gestione delle società cartiere subappaltatrici da parte delle società del gruppo Cegalin-Hotelvolver.

Escussi come testi, gli ispettori Inps hanno riferito: (teste Rossi Ivan) *“Sono ...dipendente Inps con qualifica di Ispettore Inps. Preciso che il nostro accertamento Inps è nato da precedente accertamento dell'Agenzia delle Entrate che aveva evidenziato quale sistema di condotta societario da parte del Gruppo Cegalin che si caratterizzava per il fatto che c'erano delle società operative che erano società effettive. Queste società avevano pochi impiegati, uno o due,*

Il Gruppo Cegalin è formato da circa 10 società operanti su tutto il territorio nazionale, ogni società pur distinta dalle altre, aveva nel nome un richiamo a Cegalin. Per questo sono state denominate dall'Agenzia delle Entrate gruppo Cegalin. I 2 dominus di queste società erano stati identificati nei sig.ri Pecoraro Pierantonio e Rinaldi Vito. Questo Gruppo Cegalin operava nel settore pulizia presso strutture alberghiere distribuite su tutto il territorio nazionale. Attorno a queste società operative c'erano una 40 di cooperative che secondo quanto accertato dall'Agenzia delle Entrate erano un serbatoio di personale, cioè delle cartiere. Queste cooperative erano caratterizzate da una forte presenza di forza lavoro e da un ciclo di vita molto breve e spesso i loro legali rappresentanti indicati in visura erano meri prestanomi. Nella sostanza l'Agenzia delle Entrate ha accertato un sistema di sub appalto nei servizi di pulizia, dove il gruppo Cegalin stipulava contratti di appalto con le strutture alberghiere e poi lo subappaltava alle cooperative cartiere, serbatoi di personale. A livello fiscale le cartiere fatturavano il servizio alla Cegalin e quest'ultima lo fatturava alle strutture alberghiere. A fronte di questo meccanismo l'Agenzia delle Entrate ha accertato che le cooperative facevano delle false compensazioni fiscali per pagare sia le ritenute fiscali che i contributi. L'Agenzia delle Entrate ha quindi inviato all'Inps il suo verbale e la documentazione acquisita e quindi anche noi abbiamo iniziato l'accertamento ai fini previdenziali sia nei confronti del Gruppo Cegalin, delle cartiere e delle strutture alberghiere. Nei confronti di quest'ultime facendo una richiesta documentale specifica all'appalto stipulato con la Cegalin. Nel merito della struttura alberghiera Grand Hotel via Veneto ci siamo prima recati in luogo per un sopralluogo, ma abbiamo trovato la struttura chiusa per ristrutturazione. Per cui è stata inviata a mezzo pec la richiesta documentale. Però la struttura alberghiera non ci ha risposto e non ci ha prodotto alcuna documentazione. L'accertamento è continuato con la documentazione che era già in nostro possesso, che per la maggior parte era stata



acquisita per il tramite dell'Agenzia delle Entrate, o negli archivi informatici dell'Istituto. Sulla base di questa documentazione in nostro possesso, una volta visionata, abbiamo provveduto a emettere il verbale di accertamento alla struttura Grand Hotel Via Veneto, che si basava su un addebito fatto in base al personale inviato presso la struttura e per ciascuna persona abbiamo individuato l'arco temporale in cui aveva lavorato e richiesto i relativi contributi. Preciso che questi dati risultavano dal LUL elaborato dalla cooperativa – cartiera Taram. All'interno del LUL c'era una sezione indicata come "centro di costo", dove il lavoratore era abbinato alla struttura alberghiera. Noi da questa combinazione di dati abbiamo quindi individuato il lavoratore la struttura alberghiera e il periodo lavorato. Preciso che prima abbiamo emesso il verbale di accertamento nei confronti del debitore principale, ossia la Cegalin Roma per quanto riguarda il verbale ispettivo del 14.02.2022 e invece per il verbale ispettivo del 15.05.2023 l'Hotel Volver Roma ; i contributi sono stati poi ribaltati per i lavoratori di competenza al Grand Hotel con due distinti verbali. Preciso che abbiamo acquisito dichiarazioni sia dei lavoratori, che dei legali rappresentanti che spesso ci hanno dichiarato di non sapere nulla del gruppo Cegalin. Si è trattato di un grande lavoro di accertamento e abbiamo acquisito documentazione da varie strutture alberghiere.

Preciso però che per il Grand Hotel via Veneto, avendolo trovato chiuso, non abbiamo acquisito le dichiarazioni dei lavoratori né ricevuto documentazione dalla struttura alberghiera. Confermo il cap. B e il cap. E e preciso che questa parte della verifica è stata fatta dall'Agenzia delle Entrate, come ho sopra detto. Confermo che ho partecipato ai due verbali ispettivi del 14.02.2022 e del 15.05.2023 che mi vengono mostrati sul monitor dedicato alle parti."

Teste Anelli Mario: "...di professione dipendente Inps con qualifica di Ispettore. Viene mostrato al teste il verbale di accertamento Inps del 15.05.2023 allegato al fascicolo di parte ricorrente. Il teste dichiara: Riconosco il verbale ispettivo che ho redatto insieme ai miei colleghi ivi indicati e preciso che a seguito di un accertamento ispettivo fatto dall'Agenzia delle Entrate che contestava al Gruppo Cegalin Hotelvolver di aver stipulato contratti fittizi di sub appalto con cooperative o srl cartiere per fornire il servizio di pulizia e facchinaggio in tutta Italia, abbiamo avviato un accertamento ispettivo e Abbiamo contestato a questa società che il vero titolare dei rapporti di lavoro era l'Hotelvolver Roma srl e non le sub appaltatrici. Ricordo che non è stato possibile sentire nessuno presso i locali del Grand Hotel Via Veneto perché all'epoca vi erano lavori di ristrutturazione e quindi sono stati richiesti i documenti via pec al Grand Hotel via Veneto, il quale non ha però mai prodotto alcuna documentazione. Ricordo che nel caso di specie i lavoratori venivano inviati al Grand Hotel via Veneto dalla sub appaltatrice Taram (vedi pag. 4 del verbale). Ricordo che non abbiamo potuto sentire il liquidatore della Taram perché rammento che siamo stati contattati dall'avvocato di detto liquidatore che ci ha riferito che egli



non ricopriva la carica di liquidatore. I documenti che abbiamo potuto analizzare ci sono stati forniti dallo studio di Vicenza che si occupava della lavorazione delle buste paga della Taram soc. coop. Ricordo che poi dai dati fornitici dall'Agenzia delle Entrate abbiamo estratto i nominativi dei lavoratori che avevano lavorato presso il GrandHotel Via Veneto. Preciso che abbiamo anche ricevuto dallo studio di consulenza di Vicenza l'elenco dei lavoratori che hanno operato nel mese di gennaio 2017 presso il GrandHotel via Veneto. Preciso che abbiamo poi anche ricevuto dall'Agenzia delle Entrate il contratto tra HotelVolver e GrandHotel via Veneto che risale al 13.12.2016. Dall'Agenzia delle Entrate abbiamo anche ricevuto un file, suddiviso per centri di costo di tutti i dipendenti, per tutte le aziende alberghiere. Ricordo che dal centro di costo siamo risaliti a individuare tutti i lavoratori che avevano operato presso il GrandHotel Via Veneto. Confermo tutte le attività descritte nel verbale ispettivo, che mi viene mostrato sul monitor dell'Ufficio. Adr. Ricordo che abbiamo verificato se i medesimi nominativi dei lavoratori risultassero riportati in più centri di costo, ossia se avessero lavorato in più alberghi. In questo caso li abbiamo esclusi dal calcolo dell'addebito che abbiamo fatto al GrandHotel di via Veneto. Voglio aggiungere che questo era uno dei motivi per cui abbiamo chiesto la documentazione al GrandHotel, proprio per poter confrontare i dati. Confermo cap. B pag. 20 memoria Inps (rg n. 588/24); confermo cap. C della stessa memoria, preciso che tale identificazione del sig. Pegoraro è avvenuta a cura dell'Agenzia delle Entrate e comunicata a noi. Sul cap. D confermo e preciso che si tratta di dati ricevuti dall'Agenzia delle Entrate. Sul cap. E confermo e preciso che anche qui si tratta di dati ricevuti dall'Agenzia delle Entrate. Preciso di avere con me i seguenti documenti: 1) la delega per l'elaborazione delle buste paga fatta da Taram allo studio di consulenza AS Labor srl; 2) elenco dei lavoratori inviato nel mese di gennaio 2017 dalla Taram soc coop al GrandHotel via Veneto; 3) contratto di appalto tra Grand Hotel via Veneto e HotelVolver Roma srl."

Mette conto rilevare che la documentazione portata dal teste Anelli è stata acquisita agli atti ex art. 421 cpc.

La stessa teste Bernardi ha confermato il medesimo rapporto tra le società Cegalin e Hotelvolver con l'albergo Alexander Palace presso cui lavora, precisando :” ... Conosco le società Cegalin e Hotelvolver perché hanno avuto per un periodo la gestione del servizio di pulizie presso l'albergo Alexander Palace ove io opero. Adr. Ricordo che c'era una capoarea della Cegalin Hotelvolver che veniva ogni tanto per controllare, perché c'era una governante Cegalin fissa da noi. Ricordo che per un periodo la capo area è stata Raffaella Ghirardo e poi era rimasta Liliana Meggiolaro per la parte commerciale. Ricordo che responsabile della Cegalin era la sig.ra Daniela Stevanovich. Adr. Ricordo che tendenzialmente le persone addette alle pulizie che mandava la Cegalin Hotelvolver erano sempre



le stesse. Adr. Questo personale addetto al riassetto delle stanze firmava in entrata un foglio presenze che teneva l'albergo Alexander e che poi io ho provveduto a trasmettere all'ispettore Inps in occasione dell'accertamento ispettivo svolto a gennaio 2022. Adr. Ricordo che la mattina la governante, appartenente alla Cegalin, prendeva le chiavi passpartout e poi le distribuiva al personale in base all'organizzazione del lavoro. Adr. L'Albergo Alexander inviava il giorno prima la stampa del giorno seguente relativo all'occupazione delle stanze con clienti in entrata, in uscita o in fermata.

Adr. Era la governante che poi provvedeva a inviare alla Cegalin l'elenco delle lavoratrici impiegate con indicazione delle ore lavorate, non so se anche con le firme delle lavoratrici. Posso dire che il foglio delle presenze che aveva l'albergo Alexander era con le firme delle lavoratrici. Adr. Noi dell'albergo non avevamo alcun riscontro dell'invio che la governante faceva alla Cegalin con l'elenco delle lavoratrici e delle ore da loro lavorate...".

Le risultanze istruttorie sopra riportate evidenziano dunque come la società Hotelvolver Roma srl fosse il datore di lavoro reale dei dipendenti inviati dalla subappaltatrice Taram presso il Grand Hotel via Veneto nel periodo oggetto dell'accertamento ispettivo.

Dunque correttamente gli ispettori Inps hanno ricondotto alla società Hotelvolver Roma srl i debiti contributivi relativi ai lavoratori formalmente assunti dalla Taram e da questa inviati a lavorare presso la struttura alberghiera della ricorrente nel periodo oggetto dell'accertamento ispettivo.

Ora, è documentale che la Taram ha provveduto all'abbattimento/pagamento delle obbligazioni contributive relative a detti lavoratori mediante compensazione con crediti di imposta.

Detti crediti di imposta sono stati tutti accertati come fittizi dall'Agenzia delle Entrate all'esito degli accertamenti sopra illustrati, da cui è poi scaturita l'attività di accertamento dell'Inps e di cui ai verbali di accertamento impugnati.

L'attività di accertamento dell'Agenzia delle Entrate ha svelato il sistema fraudolento realizzato dalle società operative del gruppo CEGALIN-HOTELVOLVER, che si aggiudicavano appalti presso primarie catene alberghiere per servizi di pulizia/riassetto camere/facchinaggio ed altri servizi connessi; le società operative subappaltano poi fittiziamente tali servizi a società cartiere-serbatoi di personale, prive di struttura aziendale e caratterizzate da un breve ciclo di vita.

Le società cartiere – serbatoi di personale agivano in qualità di missing traders, ossia in qualità di soggetti che vengono artatamente interposti in una filiera commerciale per omettere il versamento dell'Iva (art. 2 del Regolamento CE n. 1925/2004). Nel caso specifico l'interposto fittizio è rappresentato dalla società subappaltatrice che funge da serbatoio di personale e che viene utilizzata come veicolo per evitare il versamento di debiti contributivi ed erariali, fruendo di indebite compensazioni con crediti fittizi, emettendo fatture con IVA verso le società



operative, ma senza effettuare alcun versamento (a fronte della detrazione dell'imposta effettuata dalle operative). Infatti, le società cartiere- serbatoi di personale oltre a non aver versato all'Erario l'IVA a debito derivante dalle fatture emesse nei confronti delle società operative, hanno sistematicamente compensato, con crediti inesistenti, sia i debiti IVA sia i debiti di natura contributiva e previdenziale derivanti dalla titolarità dei rapporti di lavoro dipendente. Mette conto evidenziare che nel caso in esame la questione non verte sulla possibilità o meno di compensare crediti previdenziali con crediti fiscali ai sensi dell'art. 17 comma 1 d.lgs n. 241/1997, alla luce dell'interpretazione autentica contenuta nell'art. 2 quater l.n. 38/2023 (che ha chiarito che l'[art. 17](#) deve essere interpretato nel senso che la compensazione può avvenire anche tra debiti e crediti di natura diversa, anche nei confronti di enti differenti: quella che notoriamente viene definita "compensazione orizzontale").

Invero nel caso in esame l'Agenzia delle Entrate ha accertato che si trattava di crediti fiscali fittizi, quindi non utilizzabili, dal momento che l'iva riportata nelle fatturazioni (emesse dalla sub appaltatrice nei confronti della società appaltatrice) non è stata mai versata da nessuna delle società. Le stesse fatturazioni sono state peraltro accertate come fittizie, visto che la prestazione resa dalla subappaltatrice (priva di una sua autonoma organizzazione) è risultata essere stata diretta e organizzata dalla società appaltatrice (Hotelvolver e Cegalin Roma spa).

Da ciò è seguito l'accertamento ispettivo Inps, che ha quindi disconosciuto la validità della compensazione eseguita dalle subappaltatrici (come la Taram) e ha così accertato, per il periodo di cui al verbale di accertamento, ad addebitare a HOTELVOVLER ROMA SRL – quale reale datore di lavoro, e della ricorrente quale committente, ai sensi dell'art. 29 d.lgs n. 276/2003 - i contributi previdenziali relativi alle retribuzioni dichiarate a favore della manodopera impiegata nell'esecuzione degli appalti di pulizia e facchinaggio negli alberghi di cui la società è risultata titolare.

Al riguardo appaiono prive di fondamento tutte le contestazioni sollevate dalla Grand Hotel Via Veneto srl, che esulano dal meccanismo di compensazione del credito fiscale con il debito contributivo operato dalla subappaltatrice.

Per il resto, come sopra evidenziato, la presenza dei lavoratori impiegati nell'appalto è documentata, dai contratti di appalto e sub appalto, dalle denunce Uniemens inviate all'Inps dai professionisti incaricati dalla stessa Taram soc. coop. in liquidazione, nonché dal LUL elaborato dalla medesima cooperativa Taram, come acquisito dall'Agenzia delle Entrate e abbinato al centro di costo della struttura alberghiera ricorrente.



Detta documentazione è stata solo genericamente contestata dalla ricorrente, la quale nulla ha dedotto per contraddire o smentirne l'attendibilità, né ha fornito prova dell'erroneità dell'elenco dei lavoratori allegato al verbale di accertamento.

Quanto alla sollevata eccezione di decadenza dalla richiesta di solidarietà ex art. 29, co. 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, ritiene la Giudicante di condividere l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha affermato che il termine decadenziale di due anni previsto dall'art. 29, comma 2, riguarda esclusivamente l'esercizio dell'azione nei confronti del responsabile solidale da parte del lavoratore, per il soddisfacimento dei crediti retributivi e non è applicabile, invece, all'azione promossa dagli Enti previdenziali per il soddisfacimento della pretesa contributiva (cfr. Cass. n. 18004 del 2019; n. 22110 del 2019; n. 26459 del 2019; v. più recentemente, Cass. n. 28694 del 2020; Cass. n. 470 del 2021; Cass. n. 14700 del 2021; Cass. n. 30602 del 2021; Cass. n. 37985 del 2021; Cass. n. 18562 del 2022).

Nella sentenza n. 18004/2019, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che *“Il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, oggetto nel tempo di varie modifiche, è stato sin dalla sua entrata in vigore incentrato sulla previsione di un vincolo di solidarietà tra committente ed appaltatore, secondo un modulo legislativo che intende rafforzare l'adempimento delle obbligazioni retributive e previdenziali, ponendo a carico dell'imprenditore che impiega lavoratori dipendenti da altro imprenditore il rischio economico di dovere rispondere in prima persona delle eventuali omissioni di tale imprenditore. [...] La questione controversa può riassumersi nell'alternativa tra due opzioni interpretative. Una prima, secondo la quale si tratterebbe di una peculiare obbligazione contributiva che, pur legittimando il solo Ente previdenziale alla pretesa - posto che il lavoratore non può certo ricevere i contributi- sia del tutto conformata alla speciale azione riconosciuta al lavoratore e, quindi, soggetta al termine di decadenza di due anni. La seconda, ispirata a ragioni di ordine sistematico, che proprio dall'assenza, nel D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, di espresse regole relative alla pretesa contributiva ed in considerazione della diversa natura delle due obbligazioni, induce a ritenere applicabile alla fattispecie la disciplina generale dell'obbligazione contributiva che non prevede alcun termine di decadenza per l'esercizio dell'azione di accertamento dell'obbligo contributivo, soggetto solo al termine prescrizione. 8. Questa seconda opzione è preferibile per varie considerazioni. In primo luogo, va considerato che l'obbligazione contributiva non si confonde con l'obbligo retributivo, posto che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha da tempo consolidato il principio secondo il quale il rapporto di lavoro e quello previdenziale, per quanto tra loro connessi, rimangono del tutto diversi (vd., ex multis, Cass. 16 marzo 2004, n. 5353; Cass. 24 ottobre 2003 n. 15979; Cass. 29 aprile 2003, n. 6673). L'obbligazione contributiva, derivante dalla legge e che fa capo all'INPS, è distinta ad autonoma rispetto a quella retributiva (Cass. 8662 del 2019), essa (Cass. n. 13650 del 2019) ha natura*



indisponibile e va commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente (cd. "minimale contributivo"). Dunque, può affermarsi che la finalità di finanziamento della gestione assicurativa previdenziale pone una relazione immanente e necessaria tra la "retribuzione" dovuta secondo i parametri della legge previdenziale e la pretesa impositiva dell'ente preposto alla realizzazione della tutela previdenziale. 9. Proprio dalla peculiarità dell'oggetto dell'obbligazione contributiva, che coincide con il concetto di "minimale contributivo" strutturato dalla legge in modo imperativo, discende la considerazione di rilievo sistematico che fa ritenere non coerente con tale assetto l'interpretazione che comporterebbe la possibilità, addirittura prevista implicitamente dalla legge come effetto fisiologico, che alla corresponsione di una retribuzione - a seguito dell'azione tempestivamente proposta dal lavoratore - non possa seguire il soddisfacimento anche dall'obbligo contributivo solo perchè l'ente previdenziale non ha azionato la propria pretesa nel termine di due anni dalla cessazione dell'appalto. 9. Si spezzerebbe, in altri termini e senza alcuna plausibile ragione logica e giuridica apprezzabile, il nesso stretto tra retribuzione dovuta (in ipotesi addirittura effettivamente erogata) ed adempimento dell'obbligo contributivo, con ciò procurandosi un vulnus nella protezione assicurativa del lavoratore che, invece, l'art. 29 cit. ha voluto potenziare. 10. Si deve, dunque, affermare il principio che "il termine di due anni previsto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali, soggetti alla sola prescrizione". 11. Tanto in analogia all'orientamento formatosi nel vigore della L. n. 1369 del 1960. Nel precedente contesto normativo, infatti, questa Corte di cassazione ha avuto modo di affermare che la L. 23 ottobre 1960, n. 1369, art. 4 (sul divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro), che poneva il termine di decadenza di un anno dalla cessazione dell'appalto per l'esercizio dei diritti dei prestatori di lavoro, dipendenti da imprese appaltatrici di opere e servizi nei confronti degli imprenditori appaltanti - pur facendo riferimento, oltre che ai diritti al trattamento economico e normativo, anche al diritto di pretendere l'adempimento degli obblighi derivanti dalle leggi previdenziali - limitava l'ambito di efficacia del suddetto termine ai diritti suscettibili di essere fatti valere direttamente dal lavoratore, non potendosi estendere invece l'efficacia dell'anzidetta disposizione legislativa ad un soggetto terzo, quale l'ente previdenziale, i cui diritti scaturenti dal rapporto di lavoro disciplinato dalla legge si sottraggono, pertanto, al predetto termine annuale decadenziale (ex multis Cass. Sentenza n. 18809 del 2018; n. 6532 del 20/03/2014; Cass. n. 996 del 2007)".

Anche più di recente, con l'ordinanza 38151/2022 la Suprema Corte di Cassazione, ha ribadito il suo costante orientamento sul punto.



In relazione all'eccepita cessazione della solidarietà per estinzione dell'obbligazione da parte della committente, deve osservarsi che ai sensi dell'art. 1676 c.c. la responsabilità del committente è subordinata all'esistenza del debito nei confronti dell'appaltatore, con onere della prova a carico del lavoratore che chiede il pagamento; tale presupposto però non rileva, in quanto non richiesto, ai fini dell'art. 29 d.lgs n. 276/03. Pertanto, a nulla conta l'aver già saldato il corrispettivo dovuto all'appaltatore: il committente rimane comunque obbligato sotto il profilo contributivo.

Priva di fondamento appare pure l'eccezione sollevata dalla ricorrente, secondo la quale il debito contributivo sarebbe estinto nei suoi confronti in virtù del suo incolpevole affidamento sull'adempimento dell'obbligazione contributiva da parte dell'appaltatore.

Infatti, compete alla Pubblica Amministrazione il controllo sull'esistenza dei crediti e, dunque, sulla legittimità delle compensazioni e le conseguenti responsabilità, anche solidali, che ne derivano non possono venir meno in virtù del richiamo a un asserito affidamento del committente.

Ciò costituirebbe anche un modo per eludere la previsione dell'art. 29 citato e contrasterebbe anche con la sua ratio, costituita dall'intenzione del legislatore di ampliare la tutela dei lavoratori.

Si impone pertanto il rigetto del ricorso.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:

RIGETTA IL RICORSO.

CONDANNA LA PARTE RICORRENTE A RIFONDERE ALL'INPS LE SPESE DI LITE CHE LIQUIDA IN € 9.559,00 PER COMPENSI DI AVVOCATO, OLTRE RIMBORSO SPESE GENERALI DEL 15%, IVA E CPA.

Roma, 6 ottobre 2025

La Giudice
Daniela Bracci

